

Codice A1818B

D.D. 13 settembre 2019, n. 3160

Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte. Conferma iscrizione nella sezione di appartenenza di Organizzazioni di Volontariato aderenti al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte. Primo stralcio 2019.

(omissis)

(omissis)

determina

1) di confermare l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nella Sezione di appartenenza dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014, **per ulteriori tre anni a partire dalla data del presente provvedimento, salvo quanto previsto al successivo punto 4 della presente determinazione;**

2) di stabilire, in ottemperanza a quanto disposto negli Allegati 2, 3, come sostituito dall'allegato 3 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013, e 4 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto", ad integrazione rispetto alla precedente richiesta di documentazione per la verifica dei requisiti, che il legale rappresentante dell'organizzazione attesti, **entro 60 giorni** dalla notifica della presente, **mediante autocertificazione** avente i requisiti di legge, quanto segue:

- che ciascun volontario aderente all'organizzazione, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, è dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che è adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;

- che ciascun volontario aderente all'organizzazione ha partecipato alle attività ai fini del controllo sanitario;

- che, in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 aprile 2011 e del Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, attuativi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di attività di protezione civile:

- ha individuato i volontari operativi che abbiano eventualmente superato le soglie di esposizione ai fattori di rischio previsti titoli VI (Movimentazione manuale dei carichi), VII (Attrezzature munite di VDT), VIII (Agenti fisici), IX (Sostanze pericolose) Capo I, X (Agenti biologici – gruppi 2/3/4 art. 268 comma 1) del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre a sorveglianza sanitaria;

- non ha rilevato, tra i volontari operativi, persone che abbiano avuto un'esposizione ai fattori di rischio previsti ai titoli IX (sostanze pericolose) Capi II e III, e XI (atmosfere esplosive) del D.Lgs. 81/2008, da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

3) di disporre che l'invio entro i termini stabiliti della documentazione completa prevista dal precedente punto 2) della presente determinazione, dà luogo all'istituto del silenzio assenso della Regione Piemonte per la conferma dell'iscrizione nella Sezione di appartenenza all'Elenco

Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014;

4) di disporre, altresì, che il mancato invio entro i termini stabiliti della documentazione prevista al precedente punto 2) della presente determinazione comporta l'immediato avvio del procedimento per la sospensione dell'organizzazione dall'attività operativa, così come previsto al punto 3 dell'allegato 2 e al punto 9 dell'allegato 4 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, nonché al punto 5 dell'allegato 3 al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013;

5) di stabilire l'obbligo che ogni variazione dei dati inerenti i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco territoriale, previsti all'art. 3, c. 4 del regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché dalla direttiva del 9 novembre 2012, che dovesse intervenire nel triennio di validità della conferma, o comunque fino alla successiva verifica, deve essere tempestivamente comunicata al settore Protezione Civile della Regione Piemonte, che valuterà la permanenza o meno dell'iscrizione, o la variazione della sezione di appartenenza;

6) di stabilire, altresì, che la conoscenza da parte di questa amministrazione della contravvenzione di cui al precedente punto 5 comporta l'immediato avvio del procedimento di sospensione dell'organizzazione dall'Elenco territoriale e la conseguente impossibilità di svolgimento di attività di protezione civile. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione l'organizzazione dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, in caso contrario si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'Elenco territoriale.

7) di notificare all'organizzazione, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente qualora non ancora attivata, la presente determinazione di conferma dei requisiti.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

Il Funzionario Estensore
Anna COSTANTINI

Protezione Civile e Sistema AIB

La Dirigente del Settore
Ing. Sandra BELTRAMO

Allegato